

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 85

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1994

Esclusione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
sulle imposte relative al consumo di gas metano

ONOREVOLI SENATORI. - Il prezzo che viene pagato in Italia per il consumo del gas metano è più alto che in qualsiasi altro Paese: e questo non solo per il costo della materia prima, ma soprattutto per il continuo aumento di imposizioni fiscali (imposte, addizionali, eccetera), che in pochi anni hanno fatto aumentare il peso dei tributi dal 16 al 45 per cento del costo totale.

Basti pensare che, mentre nel nostro Paese negli ultimi tre anni le sole imposte sono cresciute del 300 per cento, lo scorso anno in Germania il prezzo del gas metano è diminuito del 22 per cento, in Belgio del 10 per cento ed in Francia del 3 per cento.

Ma non tutto quello che siamo chiamati a pagare sembra fondato su basi di legittimità e certezza.

Come è noto, la bolletta che ci viene recapitata per il pagamento del gas metano è composta dalle seguenti voci di spesa: consumo del gas, quota fissa, imposta di consumo ed imposta regionale.

Meno noto è invece il fatto che l'IVA che viene addebitata (al 9 per cento per il riscaldamento ed al 9 per cento per uso domestico) colpisce non soltanto il consumo vero e proprio e la quota fissa, ma anche le voci d'imposta: viene applicata cioè un'imposta sull'imposta.

L'addebito dell'IVA anche sulle imposte appare del tutto illegittimo. Infatti il decre-

to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, seguito da numerosi successivi provvedimenti di modifica ed integrazione, all'articolo 1 definisce tassativamente ciò che deve essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto e cioè: «cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o nell'esecuzione di arti e professioni».

Mentre all'articolo 4, quinto comma, viene fatto un preciso riferimento all'erogazione del gas quale attività commerciale rientrante nella più ampia categoria dell'esercizio di impresa, e pertanto soggetta all'IVA, agli articoli 2 e 3 - che forniscono una minuta elencazione di tutto ciò che può essere considerato «cessione di beni» o «prestazione di servizi» - non è dato rinvenire alcun cenno alle imposte che colpiscono detti beni o servizi.

Inoltre l'applicazione dell'IVA sulle imposte sembra in contrasto anche con l'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Si ha pertanto ragione di ritenere opportuna la presentazione, di un disegno di legge al Parlamento, atto a far chiarezza in materia, nel senso di escludere dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto l'imposta di consumo e l'imposta regionale relative al gas metano, così come indicato nel testo allegato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non si applica sulle imposte previste dalla legislazione statale e regionale relativamente al consumo del gas metano.